

COMUNE DI ROCCELLA JONICA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: *Adesione alla Rottamazione Quinquies – Art. 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, e art. 10quinquies, D.L. n. 38/2026 conv. con L. n. 88/2026*

L'anno duemilaventisei addì 30 del mese di Luglio alle ore 18:20 convocato ai sensi degli artt. 39 commi 1 e 3 e 50 comma 2 D.Lvo n. 267/2000 e degli artt. 10 comma 5, 16 comma 1 lett. b) dello Statuto Comunale come da avvisi scritti in data 23.07.2026 prot. n. 8208/2026 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, giusta sua dichiarazione, si è riunito presso la sala consiliare del Comune, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di unica convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N. Ord	Cognome e Nome	PRES. (Si-No)	N. Ord	Cognome e Nome	PRES (Si-No)
1)	Zito Vittorio	Si	8)	Chieffari Fabrizio	Si
2)	Scali Francesco	Si	9)	Cartolano Domenico	Si
3)	Cianflone Alessandra	Si	10)	Iervasi Nicola	Si
4)	Scherl Rossella	No	11)	Belcastro Claudio	Si
5)	Bova Elena	Si	12)	Ursino Vincenzo	Si
6)	Certomà Fausto	Si	13)	Zajac Agnieszka	Si
7)	Misiti Serena	No			

Presenti n°: 11

Assenti n°: 2

Partecipa, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Generale, dr.ssa Nausica Filippone ;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato che, essendo il numero dei presenti di 11 su 12 Consiglieri assegnati al Comune e su 12 Consiglieri in carica, più il Sindaco, l'adunanza è legale ai sensi del D.L.vo n° 267/2000 e del vigente Statuto Comunale;

Premesso che la presente proposta di deliberazione;

- ☐ **Non richiede** alcun parere preventivo in quanto trattasi di mero atto d'indirizzo.
- ☒ **Richiede** il parere preventivo in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, e che risulta FAVOREVOLE, per come riportato in allegato alla presente;
- ☒ **Comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria che risulta FAVOREVOLE per come riportato in allegato alla presente;
- ☐ **Non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e non richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;

DICHIARA APERTA LA SEDUTA

ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno sono presenti il Sindaco e n.10 consiglieri (Assenti n. 2 consiglieri: Scherl R. e Misiti S.(giustificati)). Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale avv. Domenico Cartolano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cede la parola al Vice Sindaco e Assessore al Bilancio Francesco Scali il quale relazione dando lettura del documento allegato che si abbia qui riportato e trascritto.

Successivamente prende la parola il Consigliere Nicola Iervasi, relazionando con lettura di documento che si abbia qui anche riportato e trascritto.

Replica il Sindaco il quale interviene con l'intento esplicito di chiarire aspetti tecnici importanti: *“Alla rottamazione quater non abbiamo aderito noi, come l'80% degli altri Comuni, in quel casi si trattava di ingiunzioni fiscali e quindi il presupposto era diverso, inoltre non è corretto dire che abbiamo mantenuto i crediti nei residui per far quadrare i conti. Siamo stati responsabili allora come siamo responsabili adesso! Inoltre, relativamente all'attività del Revisore dei Conti si deve distinguere tra osservazioni, da cui scaturisce l'esito del parere, dalle raccomandazioni che invece sono indicazioni di massima date in un'ottica collaborativa sull'attività da svolgersi. In questo caso abbiamo delle raccomandazioni che non incidono sul parere che è stato favorevole.”*

A tal punto esauriti gli interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
- entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie, abbatte il rischio di contenzioso ed agevola la gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della

ricevuta da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo n. 110 del 2024, ed in particolare dell'art. 7, comma 2;

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risultano i seguenti carichi:

A) Carichi Polizia Locale

ANNO RUOLO	Residui	Interessi
2003	-	
2005	-	
2006	8,38	
2007	-	
2008	-	
2009	99,4	14,4
2011	8.956,41	2.334,41
2013	3.169,32	1.240,58
2015	47.420,04	19.468,17
2016	13.885,33	5.626,91
2017	10.752,24	3.754,57
2018	18.553,96	6.805,80
2020	16.448,62	5.888,67
2021	19.029,89	6.824,05
2022	29.459,18	11.718,74
2023	22.355,01	7.611,34
Totale complessivo	190.137,78	71.287,64

B) Altri carichi (ICI, Tarsu, canone idrico, ed altro)

ANNO RUOLO	Residuo	interessi	sanzioni
2001	-		
2002	0,41		
2003	5.276,32		
2004	2,20		
2005	132.283,33		
2006	5.020,02		
2007	5.596,31		
2008	120,82		
2010	19.509,76	494,00	4.453,00
2011	371.198,61	17.623,59	81.617,83
2012	5.717,92	176,65	2.464,40
2013	186.754,43	10.638,33	38.948,26
2014	258.739,37	13.833,90	69.876,85
2015	294.578,39	17.874,61	67.203,44
2016	457.866,23	28.597,05	96.969,69
Totale complessivo	1.742.664,12	89.238,13	361.533,47

VISTO CHE:

- dall'ammontare complessivo dei crediti residui affidati ad Ader, pari ad euro 1.932.801,90, la quota di euro 167.916,95 è relativa ai ruoli 2000-2010 che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 110/2024, avrebbero dovuto essere oggetto di discarico da parte dell'Agente della riscossione.

- Il carico complessivamente affidato è così composto:

- quota capitale: euro 1.410.742,66;
- quota interessi: euro 160.525,77;

- quota sanzioni: euro 361.533,47.

nel caso di adesione, pertanto, il debitore non pagherebbe sanzioni ed interessi, complessivamente pari ad euro 522.059,24;

- tuttavia, si rileva che nel bilancio dell'Ente non risultano iscritti residui attivi riferiti ai carichi affidati all'Agente della riscossione, in quanto tali crediti, ritenuti di particolare vetustà e di difficile esigibilità, sono già stati oggetto di stralcio contabile negli esercizi precedenti.

- ne consegue che l'eventuale adesione dell'Ente alla definizione agevolata non determina effetti negativi sugli equilibri di bilancio né comporta la necessità di procedere alla cancellazione di ulteriori residui attivi o alla rilevazione di sopravvenienze passive.

- Al contrario, l'operazione presenta esclusivamente potenziali effetti favorevoli sotto il profilo finanziario, in quanto le somme eventualmente riscosse a titolo di quota capitale costituirebbero maggiori entrate rispetto a quelle attualmente previste in bilancio, contribuendo ad incrementare le disponibilità finanziarie dell'Ente senza generare corrispondenti effetti negativi sul risultato di amministrazione.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quiquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quiquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, prot. n. 8270 del 27/07/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del dott. Domenico Sansotta, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

Acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore 2, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 e allegati in calce alla presente.

VISTI:

- il vigente statuto Comunale;
- l'art. 52, d.lgs. n. 446 del 1997;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25/03/2026 di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 25/03/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 23/04/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento;
- l'allegato parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Finanziario;
- l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Domenico Sansotta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

con la seguente votazione, resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato :

presenti	n. 11 (undici)
astenuti	n. 0 (zero)
votanti	n. 11 (undici)
favorevoli	n. 11 (undici)
contrari	n. 0 (zero)

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;

3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;

4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Il Consiglio Comunale inoltre, in virtù dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000, con la seguente votazione resa per alzata di mano:

presenti	n. 11 (undici)
astenuti	n. 0 (zero)
votanti	n. 11 (undici)
favorevoli	n. 11 (undici)
contrari	n. 0 (zero)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

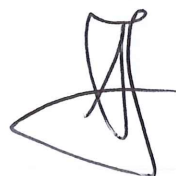
Signor Sindaco, Signori Consiglieri, Cittadini di Roccella Ionica,

Oggi siamo chiamati a deliberare sull'adesione del nostro Comune alla cosiddetta "rottamazione quinquies" dei debiti tributari e patrimoniali, come previsto dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 38/2026.

Ritengo importante illustrare in modo chiaro e trasparente le motivazioni, i vantaggi e le possibili criticità di questa scelta, affinché la decisione sia pienamente consapevole e condivisa.

La rottamazione quinquies consente ai cittadini e alle imprese di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune, pagando solo la quota capitale e le spese di procedura, con l'abbuono di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio. Questa misura riguarda tutti i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, inclusi quelli già oggetto di precedenti rottamazioni non perfezionate.

La maggior parte dei crediti affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione risale a molti anni fa ed è già stata stralciata dal bilancio comunale perché considerata di difficile esigibilità. L'adesione alla rottamazione ci offre la concreta possibilità di recuperare almeno la quota capitale di questi crediti, che altrimenti rimarrebbero inesigibili.



Su un totale di 1.932.801,90 euro di crediti residui, ben 1.410.742,66 euro rappresentano la quota capitale che potrebbe essere incassata.

Si tratta di una decisione di fondamentale importanza, che non va letta isolatamente, ma integrata a pieno titolo nella cornice del nostro Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale decennale.

Quando un Comune si trova ad affrontare un percorso rigoroso di riequilibrio, ogni scelta contabile deve rispondere a un imperativo: salvaguardare i saldi di cassa, accelerare la riscossione e garantire la massima prudenza nei bilanci. L'adesione alla rottamazione-quinquies s'inserisce perfettamente in questa traiettoria.

Trattandosi di ruoli molto datati e di difficile esigibilità, in conformità con i principi del Piano di Riequilibrio, il Comune li ha già integralmente svalutati e stralciati dal bilancio.

Cosa significa per il nostro Piano? Significa che non abbiamo residui attivi da cancellare e nessun rischio di generare nuovi disavanzi. Al contrario, qualsiasi somma incassata dalla quota capitale rappresenterà cassa reale e sopravvenienza attiva non prevista, che andrà ad alimentare la liquidità dell'Ente e a rafforzare il rispetto dei target di rientro previsti dal Piano decennale.

I dati del nostro Servizio Finanziario mostrano che la riscossione coattiva tradizionale su ruoli vecchi di 10 o 20 anni ha tassi di recupero ormai prossimi allo azzeramento.



Continuare ad attendere la riscossione ordinaria significa rincorrere crediti inesigibili. La rottamazione trasforma una speranza teorica di incasso in una prospettiva concreta di gettito, stimolando il rientro spontaneo.

Il Piano di Riequilibrio richiede sforzi a tutta la comunità. Con questo atto offriamo una risposta di equità sociale: abbuoniamo oltre 522.000 euro di sanzioni e interessi, consentendo ai cittadini con pendenze pregresse di regolarizzare la propria posizione con un piano rateale sostenibile fino a 54 rate bimestrali (9 anni), senza vedersi soffocati da ganasce fiscali o pignoramenti.

La misura ci permette di "pulire" le banche dati e velocizzare le procedure di discarico per inesigibilità, riducendo i costi di gestione amministrativa del contenzioso e dei ruoli vetusti.

Per trasparenza amministrativa verso il Consiglio e gli Organi di Controllo (in primis la Corte dei Conti), è doveroso evidenziare anche i punti di attenzione:

Poiché la norma concede fino a 54 rate bimestrali, le entrate derivanti dalla rottamazione non incideranno immediatamente in un'unica soluzione, ma si spalmeranno sui prossimi anni. Ai fini del Piano di Riequilibrio, dobbiamo mantenere atteggiamento di massima prudenza, evitando di sovrastimare gli incassi immediati a preventivo finché non avremo il quadro definitivo delle adesioni.

I dati storici nazionali indicano che una percentuale di contribuenti tende a decadere dalle rottamazioni per il mancato pagamento delle rate successive. Se un contribuente



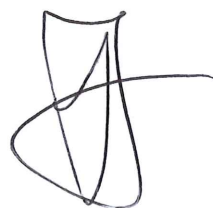
decade, la definizione perde efficacia e l'Ente deve riattivare le procedure ordinarie.

Rinunciare a sanzioni e interessi può far sorgere riserve in chi ha sempre pagato i tributi nei tempi. Tuttavia, ribadisco che in regime di Piano di Riequilibrio il pragmatismo deve prevalere sull'ideologia: è superiore l'interesse pubblico a recuperare capitale certo per risanare l'Ente, rispetto al mantenere sulla carta sanzioni virtuali che non verrebbero mai incassate.

L'adesione comporta la rinuncia definitiva all'incasso di sanzioni e interessi, che ammontano complessivamente a 522.059,24 euro. Questo significa che il Comune, pur recuperando parte del credito, rinuncia a una quota significativa delle somme originariamente dovute. Potrebbe essere percepita come una misura che premia chi non ha pagato nei tempi previsti, a discapito di chi ha sempre adempiuto puntualmente ai propri obblighi tributari.

Nonostante la facilitazione, non è garantito che tutti i debitori aderiranno o che riusciranno a rispettare il piano di pagamento. In caso di mancato pagamento di due rate, si decade dal beneficio e il debito resta insoluto.

Poiché i crediti sono già stati stralciati, l'impatto positivo sul bilancio sarà limitato alle somme effettivamente incassate, senza possibilità di recuperare le somme già considerate perse.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, overlapping loop and a horizontal stroke extending to the right.

I crediti residui affidati ad Ader ammontano a 1.932.801,90 euro, di cui 1.410.742,66 euro di capitale, 160.525,77 euro di interessi e 361.533,47 euro di sanzioni.

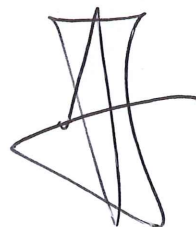
In caso di adesione, i debitori non pagherebbero interessi e sanzioni per un totale di 522.059,24 euro.

I crediti sono già stati stralciati dal bilancio comunale perché considerati di difficile esigibilità.

In sintesi, l'adesione alla rottamazione quinquies rappresenta un'opportunità per il Comune di Roccella Ionica di recuperare risorse finanziarie altrimenti destinate all'insolvenza, semplificare la gestione dei crediti e offrire ai cittadini una possibilità di regolarizzazione agevolata. Tuttavia, è importante essere consapevoli delle rinunce e delle criticità che questa scelta comporta, soprattutto in termini di equità e di mancato incasso di sanzioni e interessi.

Confido che il Consiglio Comunale saprà valutare con attenzione tutti questi elementi, nell'interesse della collettività e della sana gestione delle finanze pubbliche.

Signor Presidente, Consiglieri, mi avvio alla conclusione, l'adesione alla Rottamazione-quinquies non è una "sanatoria elettorale", ma una scelta di responsabilità finanziaria perfettamente coerente con il nostro percorso di riequilibrio pluriennale.



Non altera gli equilibri di bilancio, non crea buchi nei residui, dà sollievo ai cittadini in difficoltà e porta cassa fresca per consolidare il risanamento di Roccella Ionica.

L'urgenza dell'immediata esecutività della delibera è dettata dai termini stringenti prescritti dalla legge:

- **Entro il 31 luglio 2026:** Approvazione della delibera, pubblicazione sul sito del Comune (condizione tassativa per l'efficacia) e trasmissione ad ADER.
- **Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026:** Finestra per la presentazione delle domande di adesione da parte dei cittadini.
- **Entro il 31 marzo 2027:** Scadenza della prima o unica rata.

Sulla proposta si registrano tutti i pareri favorevoli stabiliti per legge: la regolarità tecnica e contabile resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Domenico Sansotta, e il parere favorevole dell'Organo di Revisione Dott. Marco Corno

Per tali ragioni, invito il Consiglio Comunale a votare favorevolmente la proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività.

Grazie.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Sansotta', written in a cursive style.

Punto 2 all'O.d.G. – Adesione alla definizione agevolata (Rottamazione Quinquies) ex art. 10-quinquies D.L. 38/2026.

Intervengo su questo punto per esprimere una posizione che, a differenza di quella di chi governa questa città, è sempre stata improntata alla coerenza e al senso di responsabilità verso la comunità.

Chiarisco subito che noi siamo sempre stati favorevoli a tutti gli strumenti che consentono ai cittadini e alle famiglie in reale difficoltà economica di regolarizzare la propria posizione con il Comune. Aiutare chi vuole mettersi in regola, concedendo respiro a chi si trova in affanno, è un dovere di sensibilità sociale e di buon senso amministrativo.

Esprimo la posizione del nostro gruppo su questo punto con un sentimento misto tra la soddisfazione politica e la profonda amarezza per il tempo prezioso che questa Amministrazione ha fatto perdere al paese.

Siamo soddisfatti, perché quella che oggi votiamo è stata una nostra proposta, un suggerimento che come opposizione abbiamo avanzato a più riprese e che finalmente viene accolto, seppur agguantando "l'ultimo treno" utile.

Ma l'amarezza resta, ed è doveroso sottolinearla davanti ai cittadini.

Oggi votiamo l'adesione alla *Rottamazione Quinquies*. Ma va detto chiaramente: questa rottamazione prevede esattamente le stesse identiche condizioni della Rottamazione Quater del 2023!

E allora la domanda sorge spontanea: Chissà perché nel 2023 alla Rottamazione Quater avete detto di NO!

All'epoca avevate bocciato le proposte di Roccella Futura cercando di giustificarvi con pretesti infondati.

PUNTO 2

Avete detto che non si poteva fare perché l'operazione avrebbe compromesso gli equilibri di bilancio e perché lo Stato non rimborsava al Comune la quota delle sanzioni e della mora abbuonate".

Oggi il quadro normativo è identico. Le condizioni sono le stesse. Eppure, improvvisamente, quelle domande e quei presunti ostacoli insuperabili sono scomparsi!

Chissà perché oggi le condizioni per farlo si sono verificate da un giorno all'altro...

La risposta purtroppo ve la diciamo noi, ed è scritta nelle carte dei bilanci del Comune e nelle ripetute osservazioni che la Corte dei Conti muove sui rendiconto dal 2013 ad oggi.

Per anni a questa amministrazione gli è stato comodo mantenere iscritti a bilancio crediti di dubbia esigibilità per milioni di euro per far quadrare i conti sulla carta e mostrare equilibri di bilancio fittizi! Solo dopo che la lente d'ingrandimento della Corte dei Conti vi ha obbligato a fare pulizia e a stralciare contabilmente quei crediti inesigibili accumulatisi dal 2000 in poi, vi siete accorti che la rottamazione era l'unica occasione rimasta per non perdere completamente quelle risorse!

Prima vi servivano i crediti "gonfiati" a bilancio; oggi che la Corte dei Conti vi ha costretto a stralciarli, la rottamazione che prima bocciavate è diventata improvvisamente la vostra ancora di salvataggio.

E anche su questo atto, persino il Revisore dei Conti ha dovuto mettere i suoi paletti:

Ci ricorda, infatti, che gli effetti positivi ci saranno solo se gli uffici hanno davvero cancellato ogni residuo dalle scritture patrimoniali.

Mette in luce un'anomalia da 168.000 euro di ruoli 2000-2010 che dovevano già essere stati scaricati da AdER per legge.

In più evidenza che avete presentato una delibera senza nemmeno una stima di quanto prevedete di incassare.

Prendiamo atto che abbuonerete oltre 522.000 euro tra sanzioni e interessi solo perché erano crediti già stralciati e di dubbia esigibilità.

E allora, se oggi queste somme rientrano come "maggiori entrate", chiediamo che non vengano usate per la spesa corrente della gestione quotidiana, ma che siano vincolate a due scopi precisi:

Servizi essenziali per la cittadinanza.

Misure di premialità e riduzione della pressione fiscale per quei cittadini virtuosi che, pur tra sacrifici enormi, hanno sempre pagato tutto e puntualmente.

In conclusione, voteremo a favore di questo atto per coerenza con la nostra storia, perché è sempre stata una nostra proposta e per rispetto dei cittadini in difficoltà che chiedono di potersi mettere in regola. Esprimiamo però un giudizio politico critico nei confronti di una maggioranza che ha fatto perdere anni preziosi al paese rifiutando in passato gli stessi strumenti che oggi sbandiera come una soluzione.

Una maggioranza che, con i suoi ritardi, le sue contraddizioni e i suoi pretesti del passato, ha dimostrato ancora una volta di rincorrere le emergenze anziché programmare il bene della comunità.

INFORMERETE
Aspettiamo di conoscere in che modo ~~forse~~
~~conoscere~~ di ~~questi~~ ~~effettivi~~ ~~morosi~~ ~~di~~ ~~queste~~ ~~esercitazioni~~
con la speranza che le loro condizioni
economiche gli consentano di pagare i
conti ~~con~~ insoluti con il Comune -

[Signature]

COMUNE DI ROCCELLA IONICA

Provincia di Reggio Calabria

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Adesione alla definizione agevolata (Rottamazione Quinquies) ai sensi dell'art. 10 quinquies del D.L. 38/2026".

Il sottoscritto Dott. Marco Corno, Revisore Unico del Comune, esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 446/1997;
- il D.L. n. 38/2026, convertito dalla Legge n. 88/2026;
- la Legge n. 199/2025;
- la documentazione allegata alla proposta;

PREMESSO

che la deliberazione intende esercitare la facoltà concessa agli enti territoriali di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023;

PRESO ATTO

- che l'adesione riguarda sia entrate tributarie sia patrimoniali;
- che la definizione comporta il pagamento della sola quota capitale e delle spese di notifica e delle procedure esecutive, con stralcio di interessi, sanzioni, interessi di mora ed aggio nei casi previsti dalla normativa;
- che i competenti uffici hanno quantificato i carichi interessati in complessivi **€ 1.932.801,90**, dei quali quota capitale **€ 1.410.742,66**, interessi **€ 160.525,77** e sanzioni **€ 361.533,47**;

- che dalla relazione emerge che i residui attivi relativi ai crediti affidati all'Agente della riscossione risultano già eliminati dalle scritture contabili dell'Ente in quanto ritenuti di difficile esigibilità;

RILEVATO

- che sotto il profilo contabile la proposta non determina minori entrate iscritte nel bilancio di previsione, in quanto i relativi crediti risultano già stralciati;
- che l'eventuale adesione dei contribuenti potrebbe determinare incassi aggiuntivi per l'Ente rispetto alle previsioni di bilancio;
- che l'operazione appare coerente con le finalità di recupero di crediti di difficile riscossione e con i principi di economicità dell'azione amministrativa;

Tanto premesso, l'Organo di revisione evidenzia di seguito gli aspetti che assumono particolare rilievo.

In primo luogo, la relazione afferma che l'operazione produrrà *"potenzialmente solo effetti finanziari positivi"*. Tale affermazione è condivisibile solo nella misura in cui venga confermato che tutti i crediti interessati risultino effettivamente già cancellati dalle scritture patrimoniali e che non residuino poste ancora iscritte nel conto del patrimonio o nel risultato di amministrazione.

Si rileva inoltre che una quota di € **167.916,95** riguarda ruoli riferiti al periodo 2000-2010 che, secondo quanto riportato nella proposta, avrebbero dovuto essere interessati dalle procedure di discarico previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 110/2024. Si invita pertanto l'Amministrazione a verificare preventivamente la corretta posizione di tali carichi, evitando eventuali duplicazioni o disallineamenti informativi con l'Agente della riscossione.

Si osserva altresì che la proposta non contiene una stima, neppure prudenziale, del possibile gettito derivante dall'adesione dei contribuenti. Pur non costituendo elemento essenziale della deliberazione, tale valutazione potrebbe risultare utile ai fini della programmazione finanziaria e del monitoraggio degli effetti dell'intervento.

Infine, si raccomanda di predisporre un costante monitoraggio dell'andamento delle adesioni e degli incassi, al fine di consentire all'Ente di aggiornare tempestivamente le proprie valutazioni finanziarie.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, verificata la coerenza della proposta con il quadro normativo vigente e preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile acquisiti, il Revisore Unico, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto l'adesione alla definizione agevolata "Rottamazione Quinquies", raccomandando all'Amministrazione di:

1. verificare la posizione dei carichi già interessati dalle procedure di discarico previste dal D.Lgs. n. 110/2024;
2. confermare formalmente che non sussistano residui attivi ancora iscritti in bilancio riferiti ai crediti oggetto della definizione agevolata;
3. istituire un monitoraggio periodico delle adesioni e degli incassi effettivamente conseguiti, relazionando alla Giunta e al Consiglio comunale sugli effetti finanziari dell'operazione;
4. aggiornare le previsioni finanziarie dell'Ente qualora gli incassi derivanti dalla definizione agevolata risultino significativamente superiori alle aspettative.

Data 24/07/2026

IL REVISORE UNICO

COMUNE DI ROCCELLA IONICA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'art.49 –comma 1 – Decr. Legisl. n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n. 30/2026

Ufficio Proponente: Settore 3

Oggetto: *Adesione alla Rottamazione Quinquies – Art. 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, e art. 10quinquies, D.L. n. 38/2026 conv. con L. n. 88/2026.*

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 3 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Motivazione: -----

Data 23.07.2026

Il Responsabile del Settore 3
f.to Ing. Saverio Schirripa

C O M U N E D I R O C C E L L A I O N I C A
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'art.49 –comma 1 – Decr. Legisl. n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n. 30/2026

Ufficio Proponente: Settore 2 - Programmazione e Finanze

Oggetto: *Adesione alla Rottamazione Quinquies – Art. 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, e art. 10quinquies, D.L. n. 38/2026 conv. con L. n. 88/2026.*

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 3 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

- ☒ **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente ed in ordine alla regolarità contabile si esprime parere preventivo FAVOREVOLE

Motivazione: -----

- ☐ **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e **non richiede** il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile.

Data 23.07.2026

Il Responsabile del Settore 2
F.to dott. Domenico Sansotta

Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to avv. Domenico Cartolano

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Nausica Filippone

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il **31 LUG. 2026** n. _____ reg. pubblicazioni e vi rimarrà affissa per 15 giorni.

Data **31 LUG. 2026**

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Luca Marrapodi

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il **31 LUG. 2026** e per 15 giorni consecutivi. Prot. n. **0008553**

Data **31 LUG. 2026**

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Nausica Filippone

**Non Sottoposta a Controllo
(D.Lvo n. 267/2000)**

- ☒ Ai sensi dell'art. 134 comma 4
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)
- ☐ Ai sensi dell'art. 134 comma 3
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Nausica Filippone

É copia conforme all'originale per uso amministrativo

Roccella Jonica, **31 LUG. 2026**

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Nausica Filippone



Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il **31 LUG. 2026** e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data _____

Il Segretario Generale